



COMUNE DI TARANTO

Provincia di Taranto

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.104/2020 del 28.09.2020

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2020

Il 28 settembre 2020 alle ore 10:30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente	Cognome e Nome	Presente/Assente
Melucci Rinaldo	P	De Gennaro Floriana	P
Lonoce Lucio	P	De Martino Michele	P
Albani Emidio	P	Di Gregorio Vincenzo	P
Azzaro Giovanni	P	Di Todaro Emanuele	P
Baldassari Stefania	A	Festinante Cosimo	A
Battista Massimo	P	Fornaro Vincenzo	A
Bitetti Pietro	P	Fuggetti Cataldo	P
Blè Gaetano	P	Galluzzo Carmela	P
Brisci Salvatore	P	Lupo Gina	P
Cannone Antonino	A	Mele Vittorio	P
Capriulo Dante	P	Nilo Marco	A
Casula Carmela	P	Pulpo Mario	P
Ciraci Cosimo	P	Simili Federica	P
Cito Antonella	A	Stellato Massimiliano	P
Cito Mario	A	Vietri Giampaolo	A
Corvace Rita	A	Zaccheo Cisberto	P
Cotugno Cosimo	P		

PRESENTI N. 24

ASSENTI N. 9

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 17/07/2020

Il Dirigente della Direzione
TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE PROPRIE

F.to Alessandro De Roma

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 17/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Lacatena Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del TUEL ss.mm.ii

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 31/01/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):

aliquota 0,4%;

b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616:

aliquota 0,4%;

c. immobili locati a canone cordato:

aliquota 0,92%;

d. altri immobili:

aliquota 1,06%;

e. aree fabbricabili:

aliquota 1,06%;

f. terreni agricoli:

aliquota 1,06%;

g. immobili di categoria catastale D:

aliquota 0,30% (quota Comunale) aliquota 0,76% (quota Statale)

per gli immobili di categoria D/3 non si applica la quota comunale;

h. immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività: **aliquota 1,06%;**

i. detrazioni previste per legge.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 31/01/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0.08%, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 :

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI	ALIQUOTA MAX TASI+IMU
<i>Abitazione principale A1 – A8 – A9</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,40%</i>
<i>Abitazione principale diversa da A1</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
–			

A8 – A9			
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	0,20%	0,00%	0,20%
<i>Immobili locati</i>	1,06%	0,00%	1,06%
<i>Immobili locati a canone concordato</i>	0,92%	0,00%	0,92%
<i>Altri fabbricati</i>	1,06%	0,00%	1,06%
<i>Fabbricati cat. D4 – D5 – D7</i>	1,06%	0,08%	(1,06%+0,08%)=1,14 %
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i>	0,00%	0,00%	0,00%

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che il comma 753 della medesima legge non prevede la possibilità di aumentare l'aliquota massima oltre il 1,06% per gli immobili di categoria D e che il comma 755 prevede la possibilità di incrementare l'aliquota massima sino all'1,14%, al fine di tener conto della maggiorazione TASI dell'0,08% abolita a decorrere dal 2020, ma limitatamente alle categorie "altri fabbricati" ed aree fabbricabili, ne consegue l'impossibilità di applicare alla categorie D/4, D/5 e D/7 l'incremento dell'aliquota IMU al fine di tener conto dell'abolizione della maggiorazione TASI dell'0,08% applicata fino all'anno 2019;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2020 del 11.05.2020 contenente un pacchetto di misure di sostegno socio-economico del "sistema Taranto" nella quale, tra l'altro, si dà mandato alla Direzione Tributi in sede di predisposizione de regolamento e delle aliquote IMU di proporre per il triennio 2020/2022:

1. l'azzeramento della quota di competenza comunale dell'aliquota IMU, pari allo 0,3%, per gli immobili di categoria D in cui si attivino nuove imprese, ovvero si trasferiscano nel territorio comunale imprese già operanti in altre sedi che, contestualmente assumano almeno un dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato; nel caso in cui il titolare dell'attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l'agevolazione non spetta al proprietario dell'immobile, bensì al titolare dell'azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;

2. l'azzeramento dell'aliquota IMU per gli immobili di categoria C, siti in "Città Vecchia", in cui si insedino nuove attività economiche (piccole imprese, artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.), anche già operanti in altre sedi; nel caso in cui il titolare dell'attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l'agevolazione non spetta al proprietario dell'immobile, bensì al titolare dell'azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di

cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;

3. la riduzione dell'aliquota IMU del 50%, rispetto a quella prevista per la stessa tipologia, per gli immobili di categoria C siti nel territorio comunale, a condizione che si attivino nuove attività economiche (piccole imprese, artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.) anche già operanti in altre sedi che, contestualmente assumano almeno un dipendente a tempo pieno e indeterminato; nel caso in cui il titolare dell'attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l'agevolazione non spetta al proprietario dell'immobile, bensì al titolare dell'azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- | | |
|--|--------------|
| a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):
aliquota pari al | 0,40% |
| b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616:aliquota pari al | 0,40% |
| c. immobili locati a canone concordato: aliquota pari al | 0,92% |
| d. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al | 0,10% |
| e. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al | 0,10% |
| f. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/3 e D/10: aliquota pari al (0,76% quota Statale e 0,3% quota comunale) | 1,06% |
| g. fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3: aliquota pari al | 0,76% |
| h. fabbricati classificati nella categoria catastale D in cui si insediano nuove attività d'impresa o si de localizzano imprese non aventi già sede legale e/o operativa nel territorio comunale, di proprietà delle medesime e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato:
aliquota pari al (solo quota Stato) | 0,76% |
| i. fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona "Città Vecchia" di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà nel triennio 2020/2022: aliquota pari al | 0,00% |
| j. fabbricati classificati nella categoria catastale C di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato.
Riduzione del 50% dell'aliquota IMU applicabile pari al | 0,53% |
| k. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al | 1,06% |
| l. aree fabbricabili:aliquota pari al | 1,06% |
| m. terreni agricoli:aliquota pari al | 1,06% |

Riduzioni come per legge.

Dato atto che la deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2020 del 11.05.2020 stabilisce inoltre che venga riconosciuto uguale beneficio anche alle imprese locatarie (affittuarie), comunque in possesso dei requisiti richiesti di cui alle *lett. h., i. e j.*, mediante concessione di un contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbero beneficiato se proprietari degli immobili. Modalità e termini di riconoscimento del contributo saranno resi noti con successivo provvedimento dell'amministrazione.

Dato altresì atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2020 del 05 giugno 2020, ad oggetto disposizioni sulla non applicazione di sanzioni ed interessi sui versamenti in acconto IMU per l'anno 2020, è stato deliberato:

- di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 **entro il 16 settembre 2020**;
- di disporre, per le attività economiche che è stata disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività, come da disposizioni normative, che il versamento effettuato oltre il 16 settembre, e comunque **non oltre la data del versamento a saldo (scadenza 16/12/2020)**, può essere effettuato senza applicazione delle sanzioni restando comunque dovuti gli interessi per tardivo versamento dal 16 settembre 2020 alla data di effettivo versamento, da autocertificare ai sensi art. 46 del DPR 445/2000 a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2020, su modello predisposto dal Comune. Autocertificazioni che saranno oggetto di controllo e verifica da parte dell'ufficio tributi ed eventualmente trasmesse ai competenti uffici della Guardia di Finanza;

Visto l'art. 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd decreto cura-Italia) che testualmente recita: *“per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”*;

Visto l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd decreto rilancio) *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”* che ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, uniformando di fatto i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e di IMU al 31 luglio 2020, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

- Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie: f.to Dott. Alessandro De Roma, in data 17/07/2020 a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#) ;
- Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria : f.to Dott. Antonio Lacatena, in data 17/07/2020 a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#) ;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, in data 29/07/2020 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del [D.Lgs. 267/2000](#), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#);

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 06/08//2020;

Visto l'allegato emendamento prot. n. 99783 del 25.9.2020, su cui sono stati apposti i pareri in calce allo stesso;

Che il predetto emendamento è stato approvato con la seguente votazione, come da allegato foglio di stampa recante votanti e voti espressi : favorevoli 19, contrari 0, astenuti 4

Visto il [D.Lgs. 267/2000](#);

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Uditi gli interventi di seduta come riportati nella relativa trascrizione;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 97 TUEL

Con votazione elettronica e palese dei presenti al momento della stessa:

Votanti 23

Favorevoli 19 (albanì, Azzaro, Bitetti, Blè, Brisci, Capriulo, Casula, Cotugno, De Martino, Di todaro, Fuggetti, Galluzzo, Lupo, Mele, Melucci, Lonoce, Simili, Stellato, Zaccheo)

Contrari 0

Astenuti 4 (Battista, De Gennaro, Fornaro, Nilo)

DELIBERA

- di approvare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, così come emendata, giusto emendamento presentato ed approvato in corso di seduta , prot. 99783, quivi allegato :
 - a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):
aliquota pari al **0,40%**
 - b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616:aliquota pari al **0,40%**
 - c. immobili locati a canone concordato: aliquota pari al **0,92%**
 - d. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,10%**
 - e. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,10%**
 - f. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/3 e D/10: aliquota pari al (0,76% quota Statale e 0,3% quota comunale) **1,06%**
 - g. fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3: aliquota pari al **0,76%**

h. fabbricati classificati nella categoria catastale D in cui si insediano nuove attività d'impresa o si de localizzano imprese non aventi già sede legale e/o operativa nel territorio comunale, di proprietà delle medesime e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal “Piano di sviluppo strategico **ZES** interregionale Ionica”:

aliquota pari al (solo quota Stato)	0,76%
aliquota quota Comunale pari al	0,00%

i. fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona “Città Vecchia” di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà nel triennio 2020/2022: aliquota pari al **0,00%**

j. fabbricati classificati nella categoria catastale C di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno ed indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal “Piano di sviluppo strategico **ZES** interregionale Ionica”.

Riduzione del 50% dell'aliquota IMU applicabile pari al	0,53%
---	--------------

k. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,06%**

l. aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06%**

m. terreni agricoli: aliquota pari al **1,06%**

Riduzioni come per legge.

L'applicazione delle aliquote agevolate subordinate all'assunzione nel triennio 2020-2022 di almeno un dipendente a tempo pieno ed indeterminato è da intendersi rapportata ai mesi di permanenza dell'assunzione nell'anno di imposta, computando per intero i mesi in cui l'assunzione si è protratta per 15 o più giorni.

- Di riconoscere uguale beneficio anche alle imprese locatarie (affittuarie), comunque in possesso dei requisiti richiesti di cui alle *lett. h., i. e j.*, mediante concessione di un contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbero beneficiato se proprietari degli immobili le cui modalità di erogazione saranno rese note attraverso l'adozione e pubblicazione di apposito provvedimento amministrativo, del quale sarà dato massima diffusione e divulgazione.
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente
- Di dare mandato alla “Direzione tributi – Gestione entrate proprie” di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il termine ultimo del 14 ottobre, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento.
- Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

- Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Successivamente, con separata votazione, per alzata di mano il cui esito è accertato dal presidente del Consiglio Comunale

Votanti 23

Favorevoli 19 (albani, Azzaro, Bitetti, Blè, Brisci, Capriulo, Casula, Cotugno, De Martino, Di todaro, Fuggetti, Galluzzo, Lupo, Mele, Melucci, Lonoce, Simili, Stellato, Zaccheo)

Contrai 0

Astenuti 4 (Battista, De Gennaro, Fornaro, Nilo)

DELIBERA

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione a quanto stabilito ed approvato

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio

F.to Lucio Lonoce

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 7/10/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28/09/2020 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

Taranto, lì 28/09/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 28/09/2020

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo